



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta da

Oggetto:  
Conto corrente

Umberto L.C.G. Scotti - Presidente -

Rosario Caiazzo - Consigliere-

Paolo Catalozzi - Consigliere -

Daniela Valentino - Consigliere Rel.-

Roberto Amatore - Consigliere -

R.G.N. /2019

Cron.

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso proposto da

s.a.s.

, in persona del suo legale rappresentante,  
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Emanuele Liddo e Emanuele  
Argento, elettivamente domiciliata in Roma, Via  
presso lo studio dell'Avv.

-ricorrente-

contro

Banco, in persona del legale rappresentante pro  
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.,  
elettivamente domiciliata in Roma, Via, presso  
lo studio dell'Avv.

- controricorrente-

avverso la sentenza n. 401/2019 del 15.2.2019, della Corte di  
Appello di Cagliari, pubblicata l'8.5.2019, notificata l'8.5.2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6.7.2023 dal  
Consigliere Daniela Valentino.

## FATTI DI CAUSA

**1.** Con atto di citazione regolarmente notificato la S.a.s. , conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Cagliari il Banco , deducendo di essere titolare, fin dal giorno 11.3.1975 del conto corrente n. 12666/00, acceso presso la filiale di del Banco ; allegava che nel corso del rapporto l'istituto bancario aveva fatto applicazione di interessi ultralegali, ad uso piazza, e di interessi anatocistici, in violazione dell'art. 1283 c.c. e della l. n. 108 del 1996 con addebiti illegittimi in conto per € 454.154,87; riferiva che il conto corrente, alla data del 31.7.2014 presentava un saldo negativo di € 64.952,96 e che il Banco con missiva del 22.04.2013 nel comunicare la revoca degli affidamenti, l'aveva diffidata al pagamento immediato delle somme portate dal saldo debitorio. Deduceva la nullità di ogni convenzione relativa al tasso di interessi debitorio, di commissioni di massimo scoperto e spese non previste e pertanto non dovute, oltre che di interessi usurari; concludeva per la restituzione delle somme illegittimamente calcolate a debito.

Il Tribunale di Cagliari con sentenza definitiva n. 3610 del 15.12.2016 dichiarava inammissibile la domanda attorea di condanna alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte e rigettava tutte le altre domande di parte attrice.

**2.** L'attuale ricorrente proponeva gravame dinanzi alla Corte di appello di Cagliari, che rigettava l'appello, stabilendo che:

a) la domanda di ripetizione di indebito era inammissibile in presenza di un conto corrente ancora aperto, anche se non utilizzato dal correntista, poiché, in tal caso, non vi è alcuna attività solutoria a favore della banca; inoltre la chiusura del conto in corso di causa era irrilevante, posto che la chiusura del conto è condizione di ammissibilità e non di procedibilità della domanda;



111 Cost.", per aver la Corte di appello omissa di pronunciare ex art. 112 c.p.c. sull'assunto di ciascuna domanda che, proposta dall'attrice con l'atto di citazione, aveva altro "oggetto" e, perciò, "non oltre i limiti di essa"; ciò sull'assunto d'una giurisprudenza, di merito e di legittimità, che sarebbe stata "oramai costante nel ritenere che la domanda di ripetizione indebita è da ritenersi inammissibile nel caso in cui la precitata domanda venga proposta dal correntista in presenza di conto corrente aperto" e, perciò, in modo non conforme giusta, mutatis mutandis, l'art. 360 bis c.p.c., alla giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo la quale è, invece, fondata "la domanda di mero accertamento sulla validità della clausola contrattuale che regolava la capitalizzazione trimestrale aveva autonoma funzione in quanto consentiva di appurare il saldo del conto corrente e conseguentemente di individuare chi, tra la banca e il correntista, fosse il debitore nei confronti dell'altro" trattandosi d'"accertamento" che "prescinde" "dalla conditio indebiti" per essere "l'azione correlativa [...] volta a un risultato utile e giuridicamente apprezzabile" in quanto "il correntista, così come vanta il diritto al ricalcolo del saldo in pendenza del rapporto, così è titolare di una azione giudiziale diretta al corrispondente accertamento".

La ricorrente lamenta inoltre nullità, di conseguenza, della sentenza o del procedimento ex art. 112 c.p.c. e art. 115 c.p.c. per non aver la Corte di appello deciso secondo la "giurisprudenza della Corte" secondo cui, "in tema d'interpretazione della domanda, il giudice di merito è tenuto a valutare il contenuto sostanziale della pretesa" mediante utilizzo dei "criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., la cui portata è generale", sicché, non avendolo fatto, ha sentenziato senza valutare il contenuto sostanziale della pretesa, alla luce dei fatti dedotti in giudizio e a prescindere dalle formule adottate dall'attrice.

La censura è infondata.



Dagli esiti istruttori risulta che la domanda è stata proposta quando il conto corrente era ancora aperto.

La Corte si è limitata a ribadire che il correntista non può agire nei confronti dell'istituto di credito con l'azione di ripetizione di indebito fino a quando non venga chiuso il conto in relazione al quale ha promosso il giudizio, posto che fino a quel momento non si può propriamente parlare di pagamenti aventi natura solutoria.

Ciò non esclude, tuttavia, che fino alla chiusura del conto il correntista possa comunque esperire un'azione di accertamento negativo per la declaratoria di nullità delle clausole contrattuali ed il conseguente storno dell'annotazione indebita.

Infatti, in tema di conto corrente bancario, l'assenza di rimesse solutorie eseguite dal correntista non esclude l'interesse di questi all'accertamento giudiziale, prima della chiusura del conto, della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con ripetizione delle somme illecitamente riscosse dalla banca, atteso che tale interesse mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto (Cass., n. 798/2013; Cass., n. 5919/2016; Cass., n. 21646/2018). L'annotazione in conto di una siffatta posta comporta un incremento del debito del correntista, o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, perché non vi corrisponde alcuna attività solutoria del correntista medesimo a favore della banca.

Sin dal momento dell'annotazione, avvedutosi dell'illegittimità dell'addebito in conto, il correntista potrà naturalmente agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze



del conto stesso. E potrà farlo, se al conto accede un'apertura di credito bancario, allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli.

Il correntista, tuttavia, non può agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo (così limpidamente e testualmente Cass., S.U., n.24418/2010; Cass., n.798/2013; Cass., n. 24051/2019; Cass., n. 4066/2021).

**5.** Con il secondo motivo la ricorrente deduce nullità del procedimento ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. in relazione agli art. 111 Cost., artt. 99, 100, 112 e 115 c.p.c., agli artt. 1283, 1418, 1419, 1421 e 2907 c.c., perché la Corte di merito, anziché pronunciare sulla nullità delle clausole contrattuali oggetto delle domande così come proposte dall'attrice, ha deciso della "richiesta, non accolta, dell'ordine di esibizione alla banca relativa agli estratti conto per il periodo anteriore al 30.09.1999"; la ricorrente aggiunge che la Corte, dopo aver affermato che "in tema di accertamento negativo proposto dal correntista ...il principio applicabile è che chi esperisce una azione di accertamento negativo deve fornire la prova della fondatezza della propria domanda ", ha ritenuto, in violazione degli artt. 187, 189, 191 e ss. c.p.c. e art. 2697 c.c., che, non avendo "la società attrice prodotto tutti gli estratti conto, ma solo una parte di essi", ne conseguirebbe che "non ha dunque assolto l'onere probatorio su di essa incombente".

La Corte di appello, inoltre, avendo "insistito nella domanda avente ad oggetto la ricostruzione dell'intero rapporto a decorrere dalla originaria stipulazione", in maniera non "conforme alla giurisprudenza della Corte" di Cassazione, ha affermato che "A nulla rileva che nella specie il rapporto sia ricostruibile da una data successiva all'inizio, e quindi solo parzialmente" poiché "la rideterminazione del saldo" sarebbe dovuta "avvenire in coerenza della domanda", concludendo quindi che "L'appello deve [...] essere integralmente rigettato".

Tale doglianza si rivela fondata nei soli limiti appresso indicati.





saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti; in mancanza di tali dati la domanda deve essere respinta. Nel caso di domanda proposta dal correntista, l'accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto; ci si può inoltre avvalere di quegli elementi i quali consentano di affermare che il debito, nell'intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso; diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato. (Cass., n. 11543/2019).

**6.** Per quanto esposto, la sentenza impugnata va cassata, in relazione alla censura accolta, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al principio di diritto sopra indicato e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

### **P.Q.M.**

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, limitatamente al profilo in motivazione, e rigetta il primo motivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Cagliari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione civile il 6 luglio 2023.

Il Presidente  
Umberto Luigi Cesare Giuseppe Scotti

